

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio valorizzazione e gestione del patrimonio culturale

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI ENTI LOCALI DELLA SARDEGNA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

FAQ N. 2 DEL 16.04.2026

Quesito n. 1

"La biblioteca comunale [...] è ubicata al primo piano di un fabbricato [...]. Al manifestarsi di evidenti e macroscopiche lesioni l'intero fabbricato è stato sottoposto ad indagini strutturali, sismiche e geognostiche, dalle quali sono emerse criticità rilevanti che interessano l'intero fabbricato. Le ipotesi di adeguamento strutturale hanno dimostrato l'incompatibilità con la destinazione d'uso biblioteca, rendendone obbligatorio il trasferimento in una sede più idonea. Alla luce delle criticità sopraesposte si chiede se il trasferimento della biblioteca comunale all'interno dell'ex edificio [...], oggi in disuso, possa ritenersi compatibile con le finalità del bando; nel merito si specifica che il progetto di trasferimento sarà caratterizzato dalla componente prevalente lavori che contempleranno l'adeguamento normativo sotto il profilo antincendio, statico e igienico sanitario, compatibilmente con la futura destinazione d'uso. Si precisa che il progetto non riguarda la creazione di una nuova biblioteca, fattispecie espressamente non finanziabile ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso"

Risposta al Quesito n. 1

Si conferma che, come previsto dall'art. 6, comma 3 dell'Avviso pubblico l'intervento descritto riguarda un istituto e un luogo della cultura esistente e pertanto il relativo trasferimento in una sede più idonea con la previsione di lavori necessari per l'adeguamento funzionale della stessa, risulta compatibile con le finalità dell'Avviso, nel rispetto delle tipologie di lavori disciplinate al sopra menzionato art. 6.

Quesito n. 2

"Si chiede cortesemente di voler precisare se nel caso di un edificio tutelato ai sensi degli artt. 10 e 11 del Codice dei beni culturali, destinato a dormitori e laboratori didattici per accogliere studenti impegnati in attività di ricerca e studio del territorio, e pertanto configurabile come luogo della cultura, è possibile considerarlo ammissibile al finanziamento previsto dal bando di riferimento"

Risposta al Quesito n. 2

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÚBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio valorizzazione e gestione del patrimonio culturale

Il quesito generico non consente di esprimere compiutamente un giudizio di ammissibilità sull'Avviso di che trattasi. Tuttavia, si segnala che tra le tipologie di interventi non ammissibili vi sono quelli aventi finalità ricettive, come disciplinato all'art. 6, comma 7 lett. g) dell'Avviso pubblico.

Quesito n. 3

“Relativamente all’ Avviso in oggetto, in scadenza al 12 Maggio 2026, avrei necessità di un chiarimento, all’art. 8 comma 5 viene enunciato: “non sono ammissibili a finanziamento le spesa relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale, comunitario o regionale, fatta salva la disciplina di fattispecie specifiche previste dal D.P.R. n. 66.2025”. Questo Comune vorrebbe partecipare con un progetto che interessa un immobile per il quale, per gli stessi interventi e le stesse spese, aveva già avuto il finanziamento di cui al Bando CIVIS - nel 2006. Si chiede pertanto: 1. se il Comune può presentare la domanda di finanziamento; 2. atteso che al suindicato comma viene anche esplicitato “[...] fatta salva la disciplina di fattispecie specifiche previste dal D.P.R. n. 66.2025”, il riferimento dell’articolo e del comma al quale fare riferimento”.

Risposta al Quesito n. 3

In riscontro al primo quesito 1. come disciplinato all'art. 8, comma 5 *“Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative a un bene rispetto al quale il Beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale, comunitario o regionale, fatta salva la disciplina di fattispecie specifiche previste dal DPR 66/2025”.* Tale comma si riferisce in modo specifico al *“divieto del doppio finanziamento”* che come specificato e ribadito anche all'ultimo capoverso dell'art. 8 è vietato dalla normativa comunitaria. Il divieto di doppio finanziamento è un principio normativo europeo e nazionale che stabilisce che un medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche di diversa natura. Pertanto la richiesta, così come formulata nel quesito, non è ammissibile a valere sul presente Avviso.

In riferimento al secondo quesito 2. si ribadisce, come già sopra evidenziato nella risposta al quesito 1, che in nessun caso è ammissibile all'Avviso in argomento un intervento già finanziato a valere su altre fonti di finanziamento e per il quale le relative spese siano già state sostenute e rendicontate a valere su altre fonti di finanziamento nazionale, comunitario o regionale, come quelle descritte nel quesito.

Quesito n. 4

"[...] L'intervento oggetto del presente documento ha la triplice funzione di: • Mettere in sicurezza il ponte romano migliorandone anche l'accessibilità; • Favorire la fruizione e la conoscenza del ponte romano in tutti i suoi aspetti; • Mettere in sicurezza il ponte sulla SP [...] migliorandone anche la qualità architettonica; [...].
Quesiti - 1) Se gli interventi sono concentrati solo in parte sul bene culturale (il ponte romano) il progetto nel suo complesso è ammissibile? 2) Se la provincia di [...] partecipa al progetto (eventualmente cofinanziando l'intervento per la parte della messa in sicurezza delle barriere stradali) si ottiene il punteggio sul criterio B1 per il carattere sovra comunale?"

Risposta al Quesito n. 4

In riscontro al primo quesito 1) si premette che come disciplinato all'art. 4 dell'Avviso pubblico, la dotazione finanziaria (nel caso in oggetto riconducibile alla linea di finanziamento 2) è "da destinare ad un programma di interventi volti alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, come definiti all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), i beni oggetto di tutela, compresi i luoghi e gli istituti della cultura della Sardegna (escluse le biblioteche), come definiti all'art. 101 del medesimo Codice". Tuttavia, si precisa che, da un lato gli interventi descritti riguardano solo in parte lavori sul ponte romano, e dall'altra ai sensi dell'art. 6, comma 7 lett. e) dell'Avviso pubblico "Non saranno ammessi interventi: infrastrutturali riguardanti, per esempio: sistemazione viabilità e relativi sottoservizi compresa l'illuminazione stradale, percorsi ciclabili, e così via". Pertanto, in virtù di quanto sopra e per quanto descritto nel quesito si ritiene che il progetto che nel suo complesso non riguarda solo il bene culturale e contempla allo stesso tempo interventi sul sistema infrastrutturale stradale e pedonale non sia ammissibile a valere sul presente Avviso. Potranno essere considerati ammissibili gli interventi volti, per esempio, a mero titolo esemplificativo: al consolidamento strutturale del ponte romano, alla realizzazione di un'illuminazione d'accento volta esclusivamente a valorizzare il bene culturale, pannelli informativi volti anch'essi alla valorizzazione del bene culturale.

Si precisa, inoltre, che in relazione alla voce di spesa "Acquisizione mediante espropri e cessioni volontarie del ponte e delle aree contermini" non appare chiaro quali siano le aree e i beni interessati dall'acquisto/cessioni volontarie. A tal fine si ricorda che le acquisizioni di aree/beni, per poter essere riconosciute come spese ammissibili sul presente Avviso, dovranno essere debitamente motivate e collegate alla valorizzazione del bene culturale, nonché rispettare le percentuali previste dall'Avviso pubblico.

In riferimento al secondo quesito 2) come disciplinato all'art.13 comma 2, per criterio di selezione B1 "Si intende la capacità dell'intervento in termini di fruibilità pubblica di ottenere importanti ricadute socio-

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio valorizzazione e gestione del patrimonio culturale

economiche per il territorio sovra-comunale e regionale. Verrà riconosciuto un punteggio pari a 10 punti attribuibili all'ente locale qualora l'intervento abbia un carattere sovra-comunale debitamente argomentato (es. intervento strutturale finalizzato ad una biblioteca sovra-comunale a servizio di più comuni il cui potenziamento andrà a beneficio di più comunità locali oppure l'ampliamento di un museo il cui intervento andrà a beneficio di più comunità locali in quanto vi sarà un importante aumento del flusso di visitatori annui, il restauro di un edificio storico la cui destinazione d'uso e fruibilità vada a beneficio di un territorio su scala sovra-comunale, e così via). Tale criterio oltre ad essere dichiarato dovrà essere argomentato". Si ritiene, dunque, che l'eventuale mera compartecipazione finanziaria della provincia sull'intervento non concorra all'attribuzione del punteggio per il criterio B1 sopra descritto.

Quesito n. 5

"Il progetto che l'Ente intende sottoporre a finanziamento consiste nel recupero e nella valorizzazione di due siti archeologici presenti nel territorio comunale, la loro messa in sicurezza al fine di garantirne l'accessibilità e preservarne la loro memoria storica e identitaria. È possibile finanziare anche l'attività di scavo? Quali sono le autorizzazioni necessarie da richiedere ai fini della presentazione della domanda?"

Risposta al Quesito n. 5

Ai sensi dell'art. 6, comma 5 lett. a) dell'Avviso pubblico rientrano tra le tipologie di intervento ammissibili "[...] interventi di recupero, restauro e messa in sicurezza di aree archeologiche anche sotterranee o subacquee, compresa l'attività di scavo". In riferimento al secondo quesito, ai fini della presentazione della domanda di finanziamento, ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso pubblico laddove le aree archeologiche non fossero di proprietà del soggetto richiedente il finanziamento, si rimanda alla risposta al quesito n. 5 delle FAQ pubblicate in data 09.04.2026.

Quesito n. 6

"Gradirei sapere se anche la Parrocchia può accedere e gestire il bando [...], oppure la partecipazione per detta finalità, è riservata agli Enti Pubblici, Comuni, Unione Comuni etc"

Risposta al Quesito n. 6

Potranno presentare istanza di finanziamento gli Enti locali della Sardegna (comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni e comunità montane), così come definiti all'art. 2 del D. Lgs. 267/2000 e

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio valorizzazione e gestione del patrimonio culturale

ss.mm.ii. e nella Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 e ss.mm.ii. nel rispetto di quanto meglio disciplinato all'art. 5 "Soggetti beneficiari ammissibili" dell'Avviso pubblico. Pertanto, la parrocchia non rientra tra i soggetti beneficiari ammissibili a valere sul presente Avviso.

Quesito n. 7

"Si chiede se l'Intervento di Manutenzione e riqualificazione del Museo [...], rientra tra gli interventi ammissibili al finanziamento, come previsto all'art. 6 comma 4 lett. a), b) e c) [...]. Il fabbricato del museo non è tutelato, ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, in quanto trattasi di immobile degli anni 80 ex scuola elementare."

Risposta al Quesito n. 7

L'intervento di Manutenzione e riqualificazione del Museo, come descritto nel quesito, può rientrare nell'ambito delle tipologie di interventi finanziabili, come previsto all'art. 6, comma 5, lett. c) dell'Avviso pubblico che recita quanto segue: "[...] Qualora l'istituto e luogo della cultura non sia individuato come bene culturale (es. musei/archivi/biblioteche di recente edificazione o altri edifici funzionali alla fruizione dei beni culturali/luoghi della cultura), saranno ammissibili gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento, efficientamento energetico globale, innovazione tecnologica e impiantistica (es. l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, installazione di pannelli fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, etc)." Non saranno ammessi gli interventi come meglio specificati all'art. 6, comma 7 dell'Avviso in argomento.

Quesito n. 8

"Nello specifico, all'Ente da me rappresentato, [...], interessa comprendere se:

a) Essendovi due linee di finanziamento destinate, rispettivamente, la prima alle biblioteche e la seconda ai beni culturali, beni oggetto di tutela e luoghi e istituti della cultura [...] si chiede di precisare se ogni Ente abbia la possibilità di presentare -e vedersi finanziate- domande per interventi fino a un milione per la Linea di finanziamento 1 e, in aggiunta, ulteriori domande fino a un milione per la Linea di finanziamento 2 (fino a un totale complessivo di €2.000.000,00); oppure se le domande finanziabili presentate per entrambe le Linee di finanziamento possano arrivare cumulativamente fino a un massimo di € 1.000.000,00 (domane Linea 1 + domane Linea 2 =< €1.000.000,00).

b) *Si chiede altresì di chiarire se ed entro quale limite sia finanziabile un intervento strutturale di messa in sicurezza relativo a un Teatro, qualora questo risulti edificio sottoposto a tutela e vincolo in quanto riconosciuto di interesse storico, architettonico, culturale e artistico ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 [...] e, nell'edificio si svolgono le più importanti manifestazioni e attività culturali e artistiche della provincia [...].*

c) *Ancora, all'art. 8, comma 5 del bando è riportato: "Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative a un bene rispetto al quale il Beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale, comunitario o regionale, fatta salva la disciplina di fattispecie specifiche previste dal DPR 66/2025". Si chiede di precisare cosa si intenda con la suddetta frase. Significa, per caso, che non possono essere candidati immobili su cui in passato siano già stati fatti lavori di messa in sicurezza con fondi regionali o ministeriali?*

d) *Da ultimo, all'art. 6, comma 7, lett b) del bando è riportato: "Saranno finanziabili gli interventi di nuova costruzione solo se necessari per espletare un servizio pubblico direttamente collegato alla fruizione e valorizzazione di beni culturali (es. unità introduttiva ad un'area archeologica)." Si chiede di chiarire se per "nuova costruzione" si intende anche l'apposizione e/o completamento di prefabbricati già esistenti, il cui completamento e collegamento consenta di rendere l'area archeologica accessibile e fruibile (es. Installazione di un camminamento, della biglietteria, etc..).*

Risposta al Quesito n. 8

Risposta al quesito a)

L'art. 4, comma 2 dell'Avviso pubblico recita che "Al fine di perseguire l'obiettivo di strategicità degli interventi e di utilizzo efficace delle risorse finanziarie, il contributo concedibile al singolo Beneficiario va da un minimo di euro 150.000,00 fino ad un massimo di euro 1.000.000,00". Tale limite viene ribadito anche nel successivo comma 3 in cui si precisa che: "Il soggetto richiedente potrà presentare una o più domande di finanziamento distinte per ciascun intervento fino al concorrere dell'importo massimo concedibile di euro 1.000.000,00 [...]. Il soggetto richiedente, con i limiti di cui al presente punto, potrà presentare istanza di finanziamento sia a valere sulla Linea di finanziamento 1 che sulla Linea di finanziamento 2". Quindi l'importo massimo concedibile complessivamente al singolo Beneficiario a valere sull'Avviso pubblico in argomento (Linea di finanziamento 1 e Linea di finanziamento 2) è pari ad euro 1.000.000,00.

Risposta al quesito b)

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio valorizzazione e gestione del patrimonio culturale

Il teatro descritto nel quesito, pur trattandosi di un edificio di evidente pregio e valore culturale per il territorio, nel quale si svolgono le più importanti manifestazioni e attività culturali e artistiche della provincia, non ricade tra le tipologie di interventi finanziabili, in quanto ai sensi dell'art. 6, comma 7 lett. g) dell'Avviso non sono ammessi interventi aventi finalità di spettacolo.

Risposta al quesito c)

L'art. 8, comma 5 dell'Avviso pubblico si riferisce, come già precisato anche nella risposta al quesito 3 (primo quesito) del presente documento, al "divieto del doppio finanziamento" a valere sulle stesse spese. Pertanto, alla domanda "Significa, per caso, che non possono essere candidati immobili su cui in passato siano già stati fatti lavori di messa in sicurezza con fondi regionali o ministeriali?" Pertanto, si conferma che potrà essere presentata istanza di finanziamento, purché venga rispettato il succitato principio normativo afferente al divieto di doppio finanziamento.

Risposta al quesito d)

L'art. 6, comma 7, lett. b) dell'Avviso si riferisce al fatto che non sono ammissibili interventi di "nuova costruzione/realizzazione degli istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101, comma 2, lett. a), b), c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, quali musei, biblioteche, archivi [...] Pertanto, non saranno ammissibili istanze di finanziamento per la realizzazione/creazione di nuovi musei, biblioteche e archivi". Pertanto, l'apposizione di prefabbricati e/o il completamento di prefabbricati già esistenti, finalizzati a rendere l'area archeologica accessibile e fruibile (es. Installazione di un camminamento, della biglietteria, etc..) rientra tra gli interventi ammissibili a finanziamento a valere sull'Avviso in argomento.

Quesito n. 9

"Si chiede di confermare se, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, l'immobile oggetto di intervento debba essere necessariamente sottoposto a vincolo culturale mediante dichiarazione di interesse ai sensi degli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 42/2004, oppure se siano ammissibili anche immobili qualificabili come "beni oggetto di tutela" ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto (autore non vivente e realizzazione risalente ad oltre 70 anni), ancorché privi di formale provvedimento di vincolo."

Risposta al quesito n. 9

Si conferma che, come previsto all'art. 3 dell'Avviso pubblico tra le tipologie di patrimonio culturale che potranno essere oggetto di intervento a valere sul presente Avviso vi sono i beni oggetto di tutela, ossia i beni di cui all'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 42/2004 che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione



ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio valorizzazione e gestione del patrimonio culturale

risalga ad oltre settanta anni, sottoposti alle disposizioni della Parte Seconda del già menzionato Codice fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui all'art. 12 comma 2 del Codice dei Beni culturali.

La Direttrice del Servizio

Arch. Elisabetta Pani